



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1 lett. s) (placcaggio pericoloso), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 6/3/2023 al 26/3/2023 compresi) al giocatore sig. Alfio Luca Mammana;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 24 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali